



Comune di Monte Isola

NUOVO PIANO DELLA VIABILITA' COMUNALE
ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 10 DEL 14.03.2022

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.10 IN DATA 14.03.2022

PIANO DI VIABILITA'

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto importante mettere mano al Piano della Viabilità, approvato nel lontano anno 1984, cercando di uniformarlo a quanto disposto dalle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione), costantemente modificate o integrate in questi anni, e renderlo più idoneo alle caratteristiche attuali del territorio, della situazione economica e sociale, con un occhio al futuro in termini di eco-sostenibilità anche sul fronte delle ormai più perfezionate norme costruttive dei veicoli (normative EU e normative Nazionali) e della cosiddetta "Smart City".

Il territorio comunale, rappresentato da un'isola la cui vetta raggiunge i 600 metri di altitudine, è caratterizzato da una parte scoscesa, posta fronte i Comuni di Sulzano e Sale Marasino, punti di imbarco principali dei traghetti che collegano H24 l'isola con la terraferma, e da una parte più sviluppata a falsi piani ove vi è la presenza della maggioranza delle frazioni abitate, fronte il Comune di Tavernola Bergamasca.

Nel nostro territorio esiste una rete stradale caratterizzata da strade ad unica carreggiata con doppio senso di marcia senza separazione delle corsie, tratti costituiti sia da rettilinei che da curve a visuale libera o ridotta, pericolose e difficoltose se percorse anche a velocità modesta o se percorse con veicoli di dimensioni sostenute. La rete stradale, ad oggi, risulta ancora con tratti non illuminati, sprovvista di marciapiedi per la circolazione dei pedoni, abbiamo strettoie nei centri abitati, parcheggi limitati ai quali si è cercato di fare fronte con la costruzione di un moto-silos e strade che collegano le frazioni a lago, ove persistono i tratti a bordo lago, presi d'assalto dai turisti che rendono impraticabile la circolazione dei mezzi dei residenti, soprattutto durante i periodi estivi.

Sulla rete stradale, ad oggi, troviamo a circolare i mezzi di trasporto pubblico, costituiti da mini bus modificati appositamente per consentirne la circolazione sulle ristrette strade che si sviluppano sul territorio comunale e, soprattutto per transitare sul tratto che attraversa l'abitato della frazione di Siviano e consentirne il collegamento alla frazione di Carzano (ad oggi non abbiamo la possibilità di by-passare tale abitato). A questo va aggiunta la circolazione che, pur essendo parzialmente scortata, viene effettuata dagli autocarri che sopraggiungo sull'isola per approvvigionare gli esercizi pubblici o per approvvigionare i serbatoi centralizzati di gas GPL o semplicemente per fornire di materiale vario i cantieri edili o le abitazioni dei residenti. Cosa più importante è che su questa rete viaria troviamo a circolare numerosissimi ciclomotori o motocicli dei residenti che si spostano per recarsi a lavoro o per recarsi da frazione a frazione.

Abbiamo poi attività commerciali che utilizzano piccoli autocarri (Piaggio Porter o Piaggio Ape) per approvvigionare l'attività o per consegnare le merci ai propri clienti ed inoltre abbiamo tanti residenti che hanno in proprietà mezzi agricoli (trattorini o motoagricole) che utilizzano per condurre il terreno che, talvolta troviamo a circolare oltre che sulle strade sterrate anche su quelle asfaltate.

L'isola negli ultimi anni è diventata una meta ambita e privilegiata per il turismo locale e anche per quello straniero, grazie agli innumerevoli riconoscimenti e agli eventi che l'hanno interessata, primo fra tutti l'evento "THE FLOATING PIERS" dell'anno 2016. Questa condizione non ha fatto altro che riversare sulle strade comunali una forte presenza di turisti, non solo nella stagione estiva ma anche in quella primaverile e autunnale e, ad essi si aggiungono i numerosissimi ciclisti che approdano sull'isola per potersi allenare o semplicemente fare una escursione nella calma e nella quiete del paesaggio isolano.

L'isola è anche meta di gite di scolaresche e meta di programma di gite turistiche che riversano sul territorio, con numero più o meno consistente, diverse persone di ogni età che, trovando assenza di veicoli a quattro ruote e di marciapiedi o percorsi pedonali, tengono a passeggiare sulle carreggiate stradali invadendone quasi la totalità della dimensione. Questa situazione, ovviamente, crea disagio per la circolazione dei motoveicoli e degli autoveicoli presenti sull'isola.

Per quanto riguarda la mera stagione estiva, si fa presente che in particolare il tratto stradale Peschiera-Sensole-Menzino viene preso d'assalto dai numerosi bagnanti che invadono il parco pubblico a monte della strada stessa per poi entrare in acqua, e che questa situazione è stata nel corso

di diversi anni presa in considerazione da diverse Amministrazioni cercando di contenere i disagi provocati alla circolazione stradale, tutelando nel contempo turisti e bagnanti, emettendo specifiche ordinanze Sindacali per la limitazione alla circolazione dei veicoli e inibendo il transito dei mezzi di trasporto pubblico. Si ritiene comunque che ormai da alcuni anni abbiamo costantemente la presenza di pedoni su questo tratto di strada e soprattutto si è reso sempre più problematico il transito dei mezzi pubblici anche durante l'attraversamento dell'abitato di Peschiera Maraglio dove troviamo la presenza di locali pubblici che si affacciano direttamente sulla sede stradale.

Il collegamento con la terraferma è assicurato partendo da Peschiera e Carzano. In questi due centri, perciò, confluiscono tutti i lavoratori pendolari che, in gran parte, utilizzano motocicli propri che poi depositano nel moto-silos e nei parcheggi posti a margine della strada con, ovviamente, problemi durante l'arrivo e la partenza causati dalla forte presenza dei turisti, tenendo conto pure del trasporto pubblico locale che in quella zona ha uno scalo e che quindi necessita di eseguire manovre per caricare e scaricare i passeggeri in condizioni di sicurezza.

Il servizio pubblico di linea, effettuato con autobus adeguati a soddisfare le esigenze delle utenze, ma pur sempre con dimensioni pericolose data la ristrettezza delle strade, costituisce l'asse portante della viabilità interna affiancato dal servizio di autonoleggio con conducente. Tale servizio, però, è posto in crisi dall'elevato numero di mezzi circolanti ed ha bisogno assolutamente di essere reso più praticabile per poter continuare a svolgere il suo insostituibile ruolo.

Per quanto riguarda in modo specifico la viabilità e considerato quanto sopra esposto, altro non si potrà fare se non rendere la rete stradale meno pericolosa (togliere curve – installare segnaletica indispensabile), creare nuovi parcheggi per decongestionare aree critiche o aree di interesse pubblico quali piazze, prevedere la realizzazione o il rinnovamento di tratti stradali, la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni e ai ciclisti, modernizzare le infrastrutture attinenti al servizio urbano di linea in modo da rendere più sicura la circolazione degli stessi, regolamentare in modo rigoroso la circolazione e l'utilizzo dei veicoli.

FINALITA'

L'isola ha bisogno di adeguarsi alla nuova condizione turistica che l'ha interessata negli ultimi anni. Non possiamo pretendere che si continui ad avere una circolazione stradale, a volte caotica a volte quasi assente, ad avere una presenza di numerosi turisti che si riversano sulle strade creando pericolo per loro stessi e per i residenti che si trovano a circolare a bordo di mezzi a motore, ad avere una totale assenza di percorsi pedonali o ciclabili che permettano di scoprire o riscoprire le bellezze del territorio e del paesaggio isolano. Non possiamo non pensare ad uno sviluppo di tipo eco sostenibile anche per la mobilità e non solo per la vivibilità sull'isola.

Pertanto, le finalità da perseguire con questo Piano Viabilistico non potranno che essere soluzioni alle criticità sopra esposte.

Sul territorio montisolano dovrà essere permessa la circolazione dei veicoli indispensabili ad assicurare la mobilità e l'interscambio alla popolazione e un sano sviluppo sociale della comunità.

I veicoli dovranno essere compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio sempre nel rispetto di quanto normato e auspicato per il futuro dalle norme europee e nazionali, nel rispetto dell'eco sistema e favorendo la circolazione di veicoli a propulsione mista, cosiddetti ibridi cioè con un motore termico e uno elettrico e, quelli prettamente a propulsione elettrica.

Il trasporto pubblico dovrà evolversi in un utilizzo di mezzi ibridi o a propulsione termica con l'utilizzo del gas metano, come peraltro già previsto per i futuri anni dall'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Dovrà essere prevista anche una rete di percorsi ad hoc per i turisti che ne permetta la riscoperta dei luoghi e delle bellezze naturali, creando percorsi pedonali o misti pedonali/ciclabili, sfruttando la proprietà pubblica o definendo apposite convenzioni con i privati.

La circolazione dovrà attuarsi secondo i dettami dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché, delle norme che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie emettere onde garantire la massima sicurezza.

Si dovrà prevedere anche l'installazione di colonnine per ricarica elettrica nei luoghi considerati sensibili dalla fruizione dei residenti (nelle vicinanze di uffici pubblici o di medie strutture di vendita o nella vicinanza degli imbarchi della Navigazione Lago d'Iseo).

Art. 1 **DEFINIZIONI**

Con questo piano viabilità si andrà a regolarizzare la circolazione per le categorie di veicoli così come sotto descritte:

- Velocipedi;
- Ciclomotori;
- Motoveicoli;
- Autoveicoli;
- Autocarri; (no autoarticolati o autotreni per peso)
- Mezzi d'opera;
- Veicoli speciali;
- Macchine agricole.

Tutti i veicoli di cui sopra dovranno essere posti in circolazione nel rispetto dei dettami del Codice della Strada, in riferimento anche ai documenti per la circolazione (muniti di carta di circolazione e di copertura assicurativa R.C.).

Art. 2 **NORME E DIRETTIVE PER I CITTADINI RESIDENTI**

È proibito ai residenti circolare e depositare AUTOVEICOLI su tutto il territorio comunale, eccetto eventuali permessi autorizzati dalla Polizia Locale per comprovate esigenze.

Ai residenti è consentito circolare con motocicli o ciclomotori che diano garanzia di rispetto delle norme tecniche per la circolazione stradale favorendo anche la circolazione in deroga ove questa limitata, ai veicoli elettrici, incentivando perciò l'acquisto e l'utilizzo degli stessi.

È consentita la circolazione con motocicli che abbiano cilindrata non superiore a 500 cmc. Viene consentito in deroga alla presente norma, previa richiesta scritta e rilascio autorizzazione da parte della Polizia Locale, il solo transito di veicoli con cilindrata superiore dai pontili pubblici di Peschiera Maraglio e Carzano nonché dal molo di arrivo del servizio di trasporto merci fino al luogo di residenza e viceversa.

Art. 3 **NORME E DIRETTIVE PER I CITTADINI NON RESIDENTI**

Ai non residenti è proibito circolare o depositare qualsiasi veicolo su tutto il territorio comunale; ad essi è consentito circolare **ESCLUSIVAMENTE CON VELOCIPEDI** (monopattini elettrici, biciclette, e-bike).

Si precisa che ai sensi del previgente art. 1, c. 75, L. n. 160/2019, integrato e modificato dal D.L n° 121/2021, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Per la conduzione degli stessi non si necessita pertanto di alcun titolo di abilitazione alla guida, essendo sufficiente il requisito dell'età e l'obbligo di indossare un "idoneo casco protettivo" per i conducenti di età inferiore a 18 anni. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Inoltre, sempre da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.**

In deroga alla presente disposizione e solo per comprovati motivi di lavoro e in via del tutto eccezionale, potrà essere consentito ai non residenti di circolare con MOTOCICLI o CICLOMOTORI PROPRI, con cilindrata non superiore a 300 cmc e con caratteristiche di assoluta silenziosità.

Essi non potranno essere depositati sul suolo pubblico.

La circolazione dovrà avvenire secondo i dettami impartiti dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 4

DISCIPLINA DEROGATORIA ALL'ART. 3

Ai non residenti è consentito, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo e previo rilascio di apposita autorizzazione da chiedere al Comune, circolare sul territorio con ciclomotore e motoveicolo di cilindrata non superiore a 300 cmc solamente quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Quando il richiedente risulti essere stato residente a Monte Isola per almeno 18 anni; il coniuge può rinunciare a favore dell'altro o a favore di un figlio nel caso in cui il coniuge sia deceduto o separato (qualora venga richiesto l'utilizzo di motoveicoli di proprietà di residenti il limite di cilindrata di cui sopra è elevato a 300 cmc).
- b) Qualora sussistano legami di parentela di primo grado tra il richiedente e persone attualmente residenti (il richiedente deve comunque risultare iscritto all'anagrafe comunale) – (qualora venga richiesto l'utilizzo di motoveicoli di proprietà di residenti il limite di cilindrata di cui sopra è elevato a 300 cmc);
- c) Quando il richiedente risulti proprietario di unità immobiliari (abitazione) nel Comune di Monte Isola, ovvero nel caso in cui abbiano un contratto di locazione continuativo da 2 anni. In questo caso è necessario che l'interessato predisponga apposita dichiarazione di domicilio nel Comune di Monte Isola e che al momento della richiesta di autorizzazione alla

circolazione presenti idonea documentazione afferente il reale possesso o disponibilità in locazione (affitto) della unità immobiliare.

Il beneficio concesso alle persone che rientrano nelle condizioni indicate nei punti a), b) e c) può essere esteso ai componenti del rispettivo nucleo familiare (previa presentazione del certificato di stato di famiglia) e in questo caso nell'autorizzazione, che comunque è espressamente riferita all'utilizzo di un solo veicolo o ciclomotore, dovrà essere riportato il nominativo di tutti i componenti del nucleo familiare per il quale è consentita la circolazione con medesimo veicolo (a condizione che posseggano i requisiti abilitativi per la guida).

Le suddette autorizzazioni verranno rilasciate a seguito di dichiarazione di corrispondenza alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione da parte del veicolo di cui alla richiesta.

I permessi rilasciati dal Comune, a firma del Sindaco e di un suo delegato, hanno validità annuale, sono rinnovabili e possono essere revocati in caso di ripetuta inosservanza delle disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli e la circolazione in generale, così come nel caso in cui il possessore non sia più in possesso dei requisiti richiesti.

Le autorizzazioni rilasciate nei termini richiamati ai punti di cui sopra **sono gratuite**.

Art. 5

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA UTILITA'

Sul territorio comunale vengono autorizzati a circolare, solo ed esclusivamente per esercizio del lavoro o del servizio pubblico, i veicoli in dotazione a:

- Comune di Monte Isola;
- Servizio Pubblico Locale;
- Veicoli destinati al servizio NCC o TAXI (in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale adottato per il servizio);
- Medici di base operanti sul territorio comunale o loro sostituti in caso di assenza;
- Medici del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
- Associazioni di Volontariato per il Soccorso Socio Sanitario e Assistenziale;
- Croce Rossa Italiana;
- Forze di Polizia ivi ricomprese le Polizie Locali di altri Comuni;
- Arma dei Carabinieri;
- Vigili del Fuoco;
- Guardia di Finanza;
- Forze Armate, limitatamente al servizio urgente;
- Parroco;
- Onoranze Funebri;
- Servizio Elettrico Nazionale (ENEL);
- Gestore Telefonico Nazionale (TIM SPA o TELECOM ITALIA SPA);
- Gestore rete idrica e fognaria comunale (ACQUE OVEST BRESCIANE SPA).

Art. 6

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Alla ditta appaltatrice del SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI sarà consentito circolare con idonei mezzi da adibire esclusivamente a tale servizio, idonei alla circolazione sulla rete viaria comunale. Inoltre, sarà consentita la circolazione anche con autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t limitatamente al tratto stradale che collega l'area in Peschiera Maraglio adibita all'attracco del servizio di trasporto merce della ditta "ZILIANI Alessio" e la località "Porto Commerciale" ove è ubicata l'isola ecologica.

L'autorizzazione sarà rilasciata previa comunicazione alla Polizia Locale dei mezzi utilizzati e la stessa avrà limitazione al solo periodo corrispondente al contratto d'appalto.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata dovranno essere utilizzati esclusivamente nei giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 04:30 alle ore 17:30 e, nei giorni di Sabato dalle ore 05:00 alle ore 17:30. Inoltre al termine della giornata lavorativa gli stessi dovranno essere ricoverati presso l'isola ecologica o in alternativa in un unico posto adibito a parcheggio pubblico appositamente individuato sul territorio comunale.

La circolazione in deroga alla presente disposizione dovrà avvenire solo in caso di urgenza per sopperire a problematiche relative all'igiene urbana e previa comunicazione alla Polizia Locale.

Art. 7

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE CONTO TERZI

Alle ditte con sede operativa nel Comune di Monte Isola il cui lavoro prevalente risulta essere il trasporto cose in conto terzi sarà consentita la circolazione mezzi idonei da adibire esclusivamente a tale attività, le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria. Tale mezzo dovrà essere limitatamente corrispondente a dimensioni non superiori a 4,00 metri di lunghezza, 1,20 metri di larghezza e altezza massima di 1,70 metri (per definizione di esempio, si riporta il veicolo di categoria N1 (tipo PIAGGIO PORTER)).

Sarà possibile inoltre autorizzare veicoli per trasporto merci anche di categoria N2 previa richiesta di circolazione da presentare al Comando di Polizia Locale che, provvederà al rilascio di autorizzazione con indicazione dei percorsi stradali autorizzati.

Tali mezzi dovranno essere ricoverati presso la sede operativa della ditta o in alternativa in un unico posto adibito a parcheggio pubblico appositamente individuato sul territorio comunale ed inoltre potranno essere ricoverati in altro luogo solo se saranno al servizio di attività cantieristica ovviamente autorizzata ai sensi di Legge.

Art. 8

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN USO AD AZIENDE AGRICOLE E CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Alle aziende agricole con sede nel Comune di Monte Isola, è consentito l'utilizzo di veicoli categoria N1, le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti l'attività esercitata. Tale mezzo dovrà essere limitatamente corrispondente a dimensioni non superiori a 4,00 metri di lunghezza, 1,20 metri di larghezza e altezza massima di 1,70 metri (per definizione di esempio, si riporta il veicolo di categoria N1 (tipo PIAGGIO PORTER)). Le stesse attività agricole potranno circolare sulla rete viaria comunale con trattori che per definizione consistono in veicoli a motore agricolo o forestale, a ruote o cingoli, aventi almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettati appositamente per

trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali. Tali ultimi veicoli dovranno comunque rispettare dimensioni che tengano conto della morfologia del territorio e della rete viaria. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di tutelare il territorio con la cura, la manutenzione e il mantenimento dell'attività agricola di collina, anche in forma hobbistica, consente ai residenti che hanno in proprietà terreni agricoli, coltivati e mantenuti, di circolare con mezzi agricoli, in regola con le disposizioni del Codice della Strada e che tengano conto della morfologia del territorio e della rete viaria.

I mezzi agricoli, utilizzati dai residenti hobbisti, dovranno essere adibiti esclusivamente al lavoro nei campi, al trasporto di prodotti e strumenti inerenti l'attività agricola.

Art. 9

CIRCOLAZIONE DI MEZZI INERENTI LE ATTIVITA' ARTIGIANALI E IMPRENDITORIALI IN AMBITO EDILIZIO

E' consentito agli artigiani, agli esercenti il commercio di materiali edili e agli imprenditori edili, con sede sul territorio comunale, e regolarmente in possesso di autorizzazione commerciale, nonché di iscrizione al R.E.C o all'Albo Imprese Artigiane e Industriali, di circolare con un mezzo idoneo le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti l'attività esercitata (cat. N1), nonché potranno essere autorizzati trattori immatricolati come mezzi d'opera (rispettando la morfologia del territorio e la rete viaria) e limitatamente al periodo corrispondente all'autorizzazione amministrativa.

Non potrà essere consentita la circolazione di mezzi speciali, di autotreni o di autoarticolati.

Art. 10

CIRCOLAZIONE DI MEZZI INERENTI STRUTTURE RICETTIVE, ESERCIZI PUBBLICI DI RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE

E' consentito ai titolari di strutture ricettive quali alberghi o residence, agli esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché, agli esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare, con sede sul territorio comunale, e regolarmente in possesso di autorizzazione commerciale, nonché di iscrizione alla Camera di Commercio, di circolare con un mezzo idoneo le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci (cat. N1) inerenti l'attività esercitata o per le strutture ricettive da adibire al trasporto della clientela (cat. M1).

Il veicolo potrà essere utilizzato solo fino a quando risulterà operativa l'autorizzazione commerciale inerente l'attività dell'intestatario, nonché, in caso delle autorizzazioni stagionali la circolazione dovrà cessare fino a ripresa della stagione lavorativa autorizzata.

Art. 11

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

L'Amministrazione Comunale, visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente, con il presente Regolamento viabilistico autorizzerà alla circolazione sull'intero territorio comunale, le ditte al quale sarà rilasciato lo specifico titolo autorizzativo. Le stesse saranno autorizzate alla circolazione su tutto l'arco temporaneo delle giornate

e per l'intera settimana, senza diversificazione fra giornate feriali o festive, solo ed esclusivamente per svolgere la propria attività.

La conduzione del mezzo dovrà essere svolta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione o da sostituto in caso di impedimento previa comunicazione, la persona che sostituisce dovrà essere munita di autorizzazione NCC.

Il mezzo autorizzato dovrà essere ricoverato su spazio privato e non su area pubblica quando non sarà in utilizzo per l'attività lavorativa.

Art. 12

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L'Amministrazione Comunale rappresentata nello specifico dall'Assessorato ai Trasporti, anche in collaborazione con forme di partecipazione della popolazione raccolta tramite Commissioni Comunali o Gruppi di Lavoro, in un'ottica di sviluppo della mobilità della popolazione, che limiti gli spostamenti tramite mezzi propri, ritiene di perseguire l'integrazione, l'evoluzione e la sostenibilità dei mezzi pubblici, indirizzando le proprie competenze e scelte in una visione di razionalizzazione e miglioramento del servizio.

I mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale, di norma, non hanno limiti nella circolazione sull'intera rete viaria, unica limitazione è rappresentata dall'obbligatorietà della limitata dimensione degli stessi, rapportata alla dimensione delle strade. L'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta l'esigenza di sospendere il servizio o di integrare lo stesso, modificare le percorrenze in base alle specifiche richieste che verranno proposte dalla popolazione o dalla necessità di eseguire lavori sulle pubbliche vie o in base alle necessità sopraggiunte per la forte presenza turistica.

Le fermate definite da apposite paline saranno l'unico punto obbligatorio ove il servizio pubblico si fermerà e consentirà ai cittadini di utilizzare il servizio pubblico di linea.

L'Amministrazione Comunale si impegna a mantenere in efficienza le condizioni stradali e a creare nuovi tratti viari che possano limitare i periodi di attesa del passaggio del mezzo pubblico alle relative pensiline e frazioni, garantendo pertanto la sicurezza degli spostamenti tramite TPL.

Art. 13

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Con il presente Regolamento vengono altresì, stabilite le limitazioni alla circolazione con le specifiche di cui sotto:

- E' istituito il divieto di transito a tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi con sede sul territorio comunale dalle ore 19:00 alle ore 07:00 dei giorni da Lunedì a Venerdì ed, inoltre, dalle ore 17:00 del Sabato alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 della Domenica alle ore 07:00 del Lunedì;
- E' istituito il divieto di transito a tutti i veicoli di proprietà delle attività artigianali e imprenditoriali in ambito edilizio con sede nel Comune di Monte Isola dalle ore 20:00 alle ore 07:00 dei giorni da Lunedì a Venerdì ed, inoltre, dalle ore 17:00 del Sabato alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 della Domenica alle ore 07:00 del Lunedì;
- E' istituito il divieto di transito a tutti i veicoli al servizio di strutture ricettive quali alberghi o residence, agli esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché, agli esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare siti sul territorio comunale dalle ore 20:00 alle ore 07:00 dei giorni da Lunedì a Venerdì ed, inoltre, dalle ore 17:00 del Sabato alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 della Domenica alle ore 07:00 del Lunedì; Gli stessi

potranno circolare nel periodo primaverile-estivo (dal 01/03 al 30/09) durante le giornate festive con orari 08:00-11:00 per approvvigionare i propri esercizi pubblici o consegnare al domicilio ai propri clienti.

L'Amministrazione comunale si riserva di limitare ulteriormente la circolazione stradale delle categorie di cui sopra in caso di sopraggiunte necessità relative a lavori stradali, calamità o qualsivoglia impedimenti temporanei alla circolazione o forte affluenza turistica ed, inoltre, si riserva di limitare la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli sul territorio comunale ogni qualvolta ce ne sia la necessità in relazione a chiusure strade per motivi legati a lavori o in caso di notevole affluenza turistica. Le stesse saranno rese edotte tramite apposite Ordinanze Sindacali.

Art. 14

ISTITUZIONE DI AREE PEDONALI O A TRAFFICO LIMITATO

L'Amministrazione Comunale, nel tentativo di rendere più fruibile da parte dei pedoni e vivibile il centro storico delle frazioni, cercando di creare spazi di ritrovo della Comunità e abbassando il livello di inquinamento atmosferico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si riserva di istituire aree interdette al traffico veicolare a motore consentendo la circolazione di determinate categorie di veicoli (ZTL, zone a traffico limitato) e, aree interdette a qualsiasi categoria di veicoli a motore, così dette aree pedonali urbane.

Eventuali ulteriori limitazioni per sopraggiunte necessità contingenti potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale, dai rispettivi Responsabili di settore, in base alle modifiche delle condizioni stradali, viabilistiche e di affluenza ad oggi in essere.

Art. 15

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO SULLA RETE VIARIA

L'Amministrazione Comunale, tramite apposito Regolamento Comunale o Disciplinare, concederà le occupazioni del suolo pubblico a chi per esigenza relativa alla propria attività ne facesse richiesta, precisando che le stesse non dovranno necessariamente riguardare la rete stradale relativa alla carreggiata riservata alla circolazione dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale o degli autoveicoli. Dovrà essere garantita comunque una larghezza della sede stradale pari a metri 2,5 per la circolazione dei veicoli.

In deroga alla presente disposizione potrà essere concessa l'occupazione di porzione del tratto viario solo se sullo stesso non sarà prevista la percorrenza del Trasporto Pubblico Locale, garantendo comunque il passaggio degli autocarri leggeri autorizzati alla circolazione e dei mezzi di soccorso.

Art. 16

RICOVERO E SOSTA DEI MEZZI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE

I proprietari di veicoli (autoveicoli, mezzi agricoli, ecc.) circolanti sul territorio montisolano alla data di approvazione del presente piano della viabilità dovranno provvedere in via prioritaria a ricoverare il relativo mezzo in garage o aree private nel termine di 3 mesi.

Alla stessa disposizione soggiacciono i nuovi richiedenti, i quali preventivamente avranno considerato tale norma al momento della richiesta di autorizzazione.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga alla norma in oggetto solo se la sosta del veicolo, regolarmente assicurato, avverrà sugli stalli pubblici dislocati nelle aree esterne agli abitati.

Sull'autorizzazione verranno indicati i parcheggi pubblici che potranno essere utilizzati, i giorni e gli orari e saranno indicati inoltre, quelli che non potranno essere utilizzati nelle giornate pre-festive o festive e relativi orari.

L'Amministrazione stabilirà eventuali aree di sosta per ciclomotori e motocicli, anche coperte, nel rispetto delle norme edilizie vigenti, onde soddisfare le esigenze della popolazione residente che giornalmente si sposta sull'isola e abbandona la stessa per esigenze lavorative od altro.

Art. 17

RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE

I veicoli di proprietà delle attività economiche con sede sul territorio comunale, i mezzi delle aziende agricole, i mezzi agricoli degli hobbisti residenti, i veicoli delle imprese NCC, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli di proprietà dei residenti, per poter circolare dovranno essere muniti di apposita AUTORIZZAZIONE scritta rilasciata dalla Amministrazione Comunale alla quale sarà allegato apposito contrassegno che, dovrà essere esposto in maniera visibile sulla parte anteriore del mezzo autorizzato. Tale autorizzazione dovrà essere rinnovata ogni 5 (CINQUE) anni salvo che l'Amministrazione Comunale non verifichi il venir meno dei requisiti per cui è stata rilasciata.

Per consentire la circolazione di ciclomotori e motocicli dei non residenti, l'Amministrazione Comunale rilascerà autorizzazioni con validità specifica relativa alle motivazioni di lavoro e con validità annuale per le altre categorie dei non residenti.

Per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate alle attività economiche, verranno rilasciate sia alla persona intestataria dell'attività, nonché, ai coadiuvanti delle stesse.

Tali autorizzazioni potranno essere in qualsiasi momento revocate se dovessero venir meno i requisiti per cui saranno rilasciate o qualora non fossero rispettate le norme del presente piano.

Art. 18

NORME E DIRETTIVE RIGUARDANTI IL TRANSITO OCCASIONALE CON VEICOLI IN GENERE

Con il presente piano di viabilità, si dispone che la circolazione occasionale di autoveicoli di non residenti debba essere eseguita solo con ausilio di scorta della Polizia Locale o di personale appositamente abilitato all'esecuzione di scorte tecniche.

L'Amministrazione comunale consentirà la circolazione in deroga alla suddetta disposizione solo se verrà utilizzato un veicolo, le cui dimensioni sono comparabili a quelle autorizzate agli esercenti commerciali con sede sul territorio comunale e, comunque se l'attività da svolgere verrà ripetuta anche più volte durante la settimana lavorativa (ad esempio l'approvvigionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Ai residenti, ai non residenti proprietari di alloggi e immobili, agli esercenti attività commerciale fissa sul territorio comunale, alle attività economiche con sede legale, unità operative o unità locali sul territorio comunale o alle imprese che effettuino lavori sul territorio montisolano, qualora ne facciano richiesta scritta presso l'Amministrazione Comunale o nel caso di concessione del servizio scorte ad attività economiche di terzi presso quest'ultime, sarà consentito il transito occasionale con 1 (UNO) solo mezzo per volta nel rispetto delle seguenti modalità:

- il mezzo sia tassativamente scortato dalla Polizia Locale o dal personale appositamente abilitato all'esecuzione delle scorte tecniche, sia all'andata che al ritorno;

- il transito di norma dovrà essere svolto nelle sole giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:30. Potrà anche essere consentito il transito rispettando le disposizioni di cui sopra nelle giornate di Martedì e Giovedì, avvisando la Polizia Locale.
- dovrà essere versata come corrispettivo del sopra menzionato servizio la somma individuata dall'Amministrazione Comunale e adeguata ai parametri ISTAT;
- il mezzo non abbia peso complessivo superiore a q. 150, risultante dalla carta di circolazione per l'intera rete viaria, tranne sul tratto stradale PESCHIERA MARAGLIO – SENSOLE. Il transito sul predetto percorso è consentito solamente per autocarri aventi peso complessivo non superiore a q. 70 e larghezza massima mt. 1,80 salvo espressa deroga per comprovati motivi di necessità o di pubblica utilità.
Tale limite è elevato a q 250, sempre risultante dalla carta di circolazione, limitatamente ai percorsi PORTO COMMERCIALE – SENZANO – SINCHIGNANO e SENZANO – LOCALITA' TERRA PROMESSA – CURE;
- il transito di tale mezzo dovrà avvenire nei giorni prestabiliti e nelle fasce orarie stabilite dalla Amministrazione Comunale;
- il mezzo dovrà abbandonare il territorio montisolano entro le 24 ore del giorno autorizzato al transito (salvo casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale).

La circolazione in deroga ai giorni ed alle fasce orarie indicate dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire solo per casi di sopraggiunta necessità o urgenza e previo avviso alla Polizia Locale, anche nel caso di comunicazione alla ditta individuata per il servizio di scorta tecnica.

E' SEMPRE VIETATA la circolazione sull'intero territorio del comune di Monte Isola degli automezzi con peso complessivo superiore ai 250 quintali a pieno carico risultante dalla carta di circolazione.

La circolazione di mezzi d'opera (escavatori – pale meccaniche e betoniere) autorizzati per le imprese edili operanti sul territorio è consentita solamente per spostamenti connessi all'attività svolta (sgombro cantiere etc...) e possono aver luogo solamente previa scorta tecnica.

I mezzi d'opera possono circolare altresì nell'ambito del cantiere edilizio e non oltre mt. 1,50 dallo stesso. In tale caso è necessario installare nell'area interessata, nonché lungo la carreggiata eventualmente interessata, cartelli segnaletici previsti dalle norme vigenti.

Per comprovate esigenze di lavoro, da esercitare in modo continuativo sul territorio di Monte Isola, potrà essere consentito ai non residenti di circolare con ciclomotore o motoveicolo di cilindrata non superiore a 150 cmc, proprio o di proprietà di residenti.

Le autorizzazioni annuali, verranno rilasciate dalla Polizia Locale previo versamento di una somma-tassa appositamente stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Per esigenze di lavoro a carattere occasionale, opportunamente motivate e riferite a brevi periodi di tempo (periodo max 15 gg.), verranno rilasciati permessi alla circolazione con validità limitata, per un periodo massimo di 15 giorni, gratuiti.

Art. 19

DEROGHE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

In presenza di lavori riguardanti l'intera comunità montisolana, ad esempio opere pubbliche o manutenzione, ampliamento di reti di distribuzione dell'acqua, del sistema fognario e della rete di distribuzione del gas, potranno essere autorizzati a circolare autoveicoli o camion in deroga alle norme del presente piano.

Art. 20
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E LIMITI DI VELOCITA' A TUTTI I VEICOLI IN
GENERE

L'Amministrazione Comunale adotta con il presente Regolamento gli indirizzi generali riguardanti i divieti di circolazione sul territorio comunale e i relativi limiti di velocità per la percorrenza dei tratti stradali come sotto elencato:

LIMITI DI VELOCITA':

- Km/h 20 durante l'attraversamento dei centri abitati, ulteriormente abbassato a 10 Km/h nel caso di forte presenza di pedoni;
- Km/h 50 durante la circolazione fuori dai centri abitati.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, per sopravvenute necessità relative alle condizioni stradali o in caso di forte affluenza turistica, prevedere che il limite fissato per l'attraversamento dei centri abitati sia ulteriormente abbassato.

DIVIETI DI TRANSITO:

- Nei centri abitati delle frazioni di PESCHIERA e CARZANO, lungo la strada principale e le relative traverse viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in genere a motore dalle ore 20.00 alle ore 6.00 di tutti i giorni.
In deroga alla presente disposizione potranno attraversare la frazione di Peschiera Maraglio sia i relativi residenti che quelli della frazione di Sensole, mentre, l'attraversamento dell'abitato di Carzano potrà essere attraversato dai soli residenti di Carzano.
Sono escluse le auto per servizio pubblico non di linea, i mezzi di Polizia, di Soccorso e dei VV.FF..
- Sul tratto stradale PESCHIERA – SENSOLE viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in genere a motore nei mesi da Marzo a Settembre. Tale disposizione verrà resa edotta alla popolazione tramite emissione di Ordinanza Sindacale, indicante nello specifico i giorni e i periodi, nonché, i tratti di strada e gli orari del divieto stesso.
Sono, di norma, già esclusi i residenti di Sensole, quelli residenti nelle località denominate Fuso, Ere e quelli di Peschiera Maraglio.
Ulteriore eventuale limitazione a veicoli non a motore, potrà essere adottata dall'Amministrazione Comunale in caso di necessità contingenti che si dovrebbero crearsi durante i mesi di cui sopra. La limitazione sarà resa edotta ai cittadini e ai turisti tramite apposita Ordinanza emessa dal settore preposto.

DIVIETI DI SOSTA:

- Sull'intero territorio comunale l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere specifiche Ordinanze di istituzione del divieto di sosta permanente o limitato alle ore diurne (08:00 – 20:00) in base alle esigenze derivanti dalla circolazione dei mezzi o in funzione delle esigenze in riferimento alla sicurezza pubblica;
- Rimangono sottointese le norme previste dal Codice della Strada relativamente ai divieti di sosta specifici (curve, intersezioni, ecc...).

Art. 21
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni ivi contenute sono altresì competenti tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Gli atti di accertamento ed il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e dalle delibere della Giunta Comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art.16 della legge.

Visto il D.LgS. n° 285/1992 (Codice della Strada), nonché, il D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di oblazione.

Ai sensi della Legge n° 689/1981 le violazioni ai singoli articoli del presente Regolamento sono sanzionabili con i relativi importi della tabella allegata.

Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla Legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di viabilità sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'Agente ne dà atto nel verbale di accertamento.

L'Agente accertatore, in caso di ripetute violazioni agli articoli del presente Regolamento, potrà altresì, provvedere al ritiro dell'autorizzazione alla circolazione, imponendo all'autore delle violazioni il divieto di circolare sulla rete viaria comunale, con l'obbligo di ricoverare il mezzo utilizzato presso proprietà privata. L'Agente accertatore provvederà a trasmettere copia del verbale di accertamento al Comando della Polizia Locale ove verrà successivamente emanato un provvedimento di diffida alla circolazione con l'indicazione del periodo di sospensione della stessa che, potrà variare tra i 15 giorni e i 30 giorni.

L'emanazione della diffida avverrà anche qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione non siano immediatamente attuabili e nel caso il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i tempi previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 500,00 (cinquecento), fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

ALLEGATO:**SISTEMA SANZIONATORIO AL REGOLAMENTO VIABILISTICO**

<u>ARTICOLO</u>	<u>DEFINIZIONE</u>	<u>SANZIONE</u>
1	Categorie di veicoli che possono circolare	Euro 50,00 (oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada per violazioni art. 93, 180 e 193) Prevista inoltre la rimozione immediata del veicolo dal territorio comunale
2	Autorizzazione alla circolazione con ciclomotori e motoveicoli ai residenti	Euro 50,00 per circolazione dei residenti con motocicli di cilindrata superiore a 500 cc o per circolazione con mezzi diversi senza autorizzazione (oltre alla sanzioni previste dal Codice della Strada per violazione art. 7, 157 e 158) Prevista inoltre la sanzione accessoria dell'intimazione a non circolare e a ricoverare il mezzo su suolo privato
3 e 4	Autorizzazione alla circolazione con ciclomotori e motoveicoli alle persone non residenti	Euro 50,00 per circolazione senza autorizzazione (oltre ad eventuali sanzioni per violazione ad art. Codice della Strada) Prevista la cessazione immediata della circolazione e la sua rimozione dal territorio comunale
6	Circolazione dei veicoli adibiti alla raccolta rifiuti solidi urbani	Euro 50,00 Per la circolazione fuori orario consentito e senza autorizzazione Prevista la cessazione immediata della circolazione e la sua rimozione dal territorio comunale

7	Circolazione di veicoli adibiti trasporto cose conto terzi	Euro 50,00 Per la circolazione con mezzo non idoneo alla rete viaria (oltre ad eventuali sanzioni per violazione ad art. Codice della Strada) Inoltre è prevista il ritiro dell'autorizzazione a circolare con i mezzi autorizzati e la diffida a circolare sul territorio comunale per la ripetuta violazione (alla terza infrazione)
8	Circolazione dei mezzi agricoli in proprietà ai residenti	Euro 50,00 Per la circolazione trasportando prodotti o strumenti non inerenti all'attività agricola Prevista inoltre la sanzione accessoria dell'intimazione a non circolare e a ricoverare il mezzo su suolo privato
9	Circolazione di mezzi inerenti alle attività artigianali o imprenditoriali in ambito edilizio	Euro 50,00 Per la circolazione con mezzi non autorizzati o senza scorta tecnica Inoltre è prevista il ritiro dell'autorizzazione a circolare con i mezzi autorizzati e la diffida a circolare sul territorio comunale per la ripetuta violazione (alla terza infrazione)
10	Circolazione di mezzi inerenti gli esercizi pubblici	Euro 50,00 Per la circolazione con mezzi non autorizzati Inoltre è prevista il ritiro dell'autorizzazione a circolare con i mezzi autorizzati e la diffida a circolare sul territorio comunale per la ripetuta violazione (alla terza infrazione)

11	Circolazione dei mezzi di noleggio con conducente (NCC)	Euro 50,00 Per la circolazione con mezzi non autorizzati, per la circolazione non in servizio NCC o per la conduzione da parte di persona non autorizzata (oltre ad eventuali sanzioni per violazione al Codice della Strada) Inoltre è prevista il ritiro dell'autorizzazione a circolare con i mezzi autorizzati e la diffida a circolare sul territorio comunale per la ripetuta violazione (alla terza infrazione)
13	Limitazione alla circolazione dei veicoli autorizzati	Euro 50,00 è prevista il ritiro dell'autorizzazione a circolare con i mezzi autorizzati e la diffida a circolare sul territorio comunale per la ripetuta violazione (alla terza infrazione)
14	Circolazione in ZTL o aree pedonali	Per la circolazione nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali, si applica quanto stabilito dagli art. 7 e 158 del Codice della Strada
15	Occupazione della sede viaria	Per l'occupazione della sede viaria senza autorizzazione si applica quanto disposto dal Regolamento Comunale sull'occupazione suolo, nonché, quanto disposto dal Codice della Strada con l'obbligo della rimozione immediata dell'occupazione
17	Rilascio autorizzazione a circolare	Euro 50,00 È previsto il ritiro dell'autorizzazione al venir

		meno dei requisiti per il suo ottenimento o per violazioni al presente Regolamento Comunale
18	Transito occasionale con veicoli in genere	Euro 50,00 Inoltre è prevista la diffida a circolare senza scorta tecnica
20	Divieti di velocità e di transito	Si applicano le sanzioni di cui al Codice della Strada